

FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO UFFICIO GIUSTIZIA SPORTIVA

00196 ROMA - VIALE TIZIANO , 74 - Tel.06-36858315-Fax- 36858211 www.fihp.org / e-mail - gs@fihp.org

COMUNICATO UFFICIALE n. 34

Roma, 11 novembre 2005

GIUDICE UNICO NAZIONALE HOCKEY SU PISTA Anno Sportivo 2005/2006

CAMPIONATO FEMMINILE

Gare del 29 ottobre 2005

IL GIUDICE UNICO NAZIONALE

- Visto il Referto dell'Ufficiale di Gara attestante che l'incontro non si è disputato in quanto la Società Skating Club Cagliari all'inizio della gara era presente in campo solamente con n° 2 giocatrici contravvenendo in tal modo a quanto previsto dall'art. 10 del Regolamento Tecnico;
- Acquisita la nota della Società Skating Club Cagliari, dell'1/11/2005 con la quale si chiede il riconoscimento delle cause di forza maggiore in ordine alla mancata presentazione in forma completa della squadra, in quanto il volo di linea Trieste-Napoli sul quale era previsto l'imbarco di n° 3 atlete della medesima Società è stato cancellato in seguito a riscontrata inefficienza dell'aereo;
- Rilevato che tale nota è stata però fornita oltre il termine categorico previsto dall'art. 6 del Regolamento Gare e Campionati;
- Atteso che comunque volendo entrare anche nel merito non può essere riconosciuta fra le cause di forza maggiore quella della fattispecie in cui un volo o altro vettore pubblico non sia in grado di assicurare il trasferimento previsto quando la stazione di partenza (aeroporto, stazione ferroviaria, ecc.) non sia quella della località in cui è ubicata la Sede sociale della Società;

DELIBERA

- Di considerare a tutti gli effetti rinunciataria la Società Skating Club Cagliari per l'incontro de quo e, quindi, di comminare l'ammenda di € 258,00;
- Di rinviare gli atti alla Lega Hockey per il recupero della gara.

Il Giudice Unico Nazionale Hockey su Pista Dott. Marcello Bicini